



CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST

## DETERMINA DEL CONSERVATORE

**OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. D) DEL DPR N. 247/2004 MEDIANTE NOTIFICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE ONLINE.**

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione d'urgenza n. 2 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha nominato la sottoscritta Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 17 del 31/01/2023 con la quale è stata definita la macrostruttura dell'Ente, che si articola in 4 Aree dirigenziali, oltre alle funzioni in Staff al Segretario Generale;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 14 del 3/11/2022 con cui si è approvato il Programma di Mandato 2023–2027

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 13 del 31/10/2024 con cui si è approvata la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2025;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 16 del 19/12/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per l'anno 2025;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 148 del 19/12/2024 avente ad oggetto: "Budget direzionale e assegnazione obiettivi al Segretario generale anno 2025";

richiamata la determinazione del Segretario generale n. 473 del 31/12/2024 avente ad oggetto: "Assegnazione budget direzionale, obiettivi e incarichi ad interim alla Dirigenza - Anno 2025";

visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. d), che dispone l'avvio della procedura di cancellazione dal registro delle imprese nei confronti delle società di persone qualora l'ufficio verifichi la "mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi";

vista la determina del Conservatore n. 46 del 14/05/2025 con la quale è stato approvato il "Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di persone a seguito di mancata ricostituzione della pluralità dei soci (art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 247/2004)" - di seguito indicato come Disciplinare;

considerato che il Disciplinare, all'art. 4, prevede che le posizioni potenzialmente cancellabili siano individuate tramite elenchi estratti dal Cruscotto Qualità Infocamere (tipo di incongruenza A90);



considerato che gli elenchi forniti dall'interrogazione del Cruscotto Qualità (allegati e parte integrante del presente provvedimento) riguardano n. 95 posizioni per la provincia di Massa Carrara, n. 192 posizioni per la provincia di Lucca e n. 167 posizioni per la provincia di Pisa;

ritenuto di non avviare il procedimento per le società prive di codice fiscale per le quali è stato già avviato ulteriore apposito procedimento di cancellazione e verificato che le posizioni residuali sono n. 95 per la provincia di Massa Carrara, n. 188 per la provincia di Lucca e n. 136 per la provincia di Pisa (v. allegati n. 1, allegato n.2 e allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

considerato, altresì, che le stesse posizioni potranno essere cancellate nel momento in cui sarà accertata la mancata ricostituzione della pluralità dei soci da oltre sei mesi e verificato che nel patrimonio della società non siano presenti beni immobili, come previsto dall'art. 2 e dall'art. 5 del Disciplinare;

visto l'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione online sul sito istituzionale;

visto in particolare l'art. 3 del Disciplinare che stabilisce che la comunicazione massiva di avvio del procedimento è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio nella sezione dell'Albo camerale online per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;

ritenuto necessario comunicare l'avvio del procedimento anche presso il domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese, purché ancora valido ed attivo, come specificato dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Disciplinare;

ritenuto necessario altresì procedere all'apertura di un protocollo d'ufficio su ogni singola posizione oggetto del presente provvedimento allo scopo di dare maggiore diffusione e possibilità di conoscenza dello stesso, come indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del Disciplinare;

ricordato che nel termine assegnato le imprese possono interrompere il procedimento revocando la causa di scioglimento e ricostituendo la pluralità dei soci con apposito atto notarile, ovvero depositando una memoria in cui si espongono le ragioni di opportunità per le quali si chiede di non procedere alla cancellazione (sussistono attività o passività da liquidare, la società è in procinto di ricostituire la pluralità dei soci, la società è coinvolta in un giudizio pendente ovvero è titolare di beni immobili ovvero mobili registrati ecc.);

ricordato altresì che nel termine indicato l'ufficio provvederà ai controlli istruttori necessari compreso l'accesso alla Banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio per escludere che nel patrimonio delle società siano ricompresi beni immobili e che, laddove, invece, si verificasse tale circostanza il Disciplinare all'art. 4 lettera h) prevede che il procedimento di cancellazione sia sospeso con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art.3 comma 3 del dpr 247/2004;

vista la proposta del responsabile del procedimento, individuato dall'art. 8 del Disciplinare nel responsabile del Servizio Registro imprese – Imprese individuali e Rea;



## DETERMINA

1) di dare avvio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, al procedimento d'ufficio per l'iscrizione della cancellazione delle società di persone elencate negli allegati n. 1, allegato n.2 e allegato n.3, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sull'albo online della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest in applicazione delle procedure definite nel "Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di persone a seguito di mancata ricostituzione della pluralità dei soci (art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 247/2004)", pubblicato sul sito camerale nella Sezione Amministrazione trasparente, Atti amministrativi generali;

2) di disporre che la notificazione agli interessati (società e socio superstite) del presente atto di avvio del procedimento avvenga mediante pubblicazione all'albo online della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per 45 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8, c. 3, della legge 241/1990 e dell'art. 3 del Disciplinare. Si avverte che, decorso tale termine, qualora non pervengano motivate richieste di interruzione e sia accertata la sussistenza dei presupposti, verrà disposta con ulteriore atto la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro delle imprese;

3) di comunicare, come previsto dall'art. 4 lett d) del Disciplinare, l'avvio del procedimento anche presso il domicilio digitale della società, se valido e attivo, nonché presso il domicilio digitale del socio superstite qualora esso fosse indicato in visura;

4) di dare indicazione al responsabile del procedimento di effettuare l'annotazione dell'avvio del procedimento su tutte le posizioni oggetto del presente provvedimento, avvalendosi delle procedure massive del gestore del sistema informativo nazionale, come indicato all'art. 4 lettera f) del Disciplinare;

5) di riesaminare le posizioni elencate negli allegati al termine dei 45 giorni, tenuto conto di eventuali osservazioni pervenute e dei controlli istruttori effettuati, al fine di adottare il provvedimento conclusivo di cancellazione o di interruzione del procedimento con eventuale trasmissione delle relative posizioni al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art.3, comma 3, del dpr 247/2004;

6) di rinviare per ogni altro aspetto procedurale di dettaglio a quanto previsto nel Disciplinare operativo sopra richiamato.

IL CONSERVATORE  
D.<sup>SSA</sup> Alessandra Bruni

*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*